



Regione Lazio

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto
allo Studio

Linee di indirizzo per la realizzazione
dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con
disabilità sensoriale anno scolastico 2018-2019

Rendicontazione

1. Premessa

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è riconosciuto dalla costituzione ed è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 che introduce il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) e il **Profilo Dinamico Funzionale** con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità

Pertanto il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (alla comunicazione e tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell'alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni dell'assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.

L'assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola

2. Normativa di riferimento

- Costituzione Italiana;
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2 e 7 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 3 aprile 2001 n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";
- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

3. Modalità di rendicontazione.

L'Istituto Scolastico/Formativo, beneficiario del finanziamento per il servizio di assistenza alla disabilità sensoriale, deve trasmettere tramite PEC, *entro 60 giorni successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga della rendicontazione, motivata e debitamente autorizzata dall'Amministrazione*, la documentazione di rendicontazione, tramite la *Domanda di rimborso finale*.

Tale domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione finale di attività;
- Relazione finale sulle attività svolte, a firma del Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Riepilogo complessivo delle ore effettuate durante il servizio, sottoscritto dal Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Registro delle presenze dell'Assistente;
- Documentazione relativa alle procedure di reclutamento del personale ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nonché all'affidamento di appalti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Interm. n. 44/2001;
- CV del personale utilizzato, sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e copia del documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico;
- Timesheet degli operatori debitamente firmati dagli stessi e controfirmati dal Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Relazione finale delle attività svolte, firmata dall'Assistente.

Tutta la documentazione, debitamente compilata e redatta sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, deve essere trasmessa all'indirizzo PEC attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it.

Si specifica che la Richiesta di erogazione saldo e la relativa nota di debito, devono essere emessi e trasmessi *solo* successivamente alla comunicazione del riconoscimento della spesa, da parte dell'Area Attuazione Interventi.

4. Verifiche e monitoraggio

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e, se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e dovrà rimborsare i costi del servizio già sostenuti.